

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

PROCEDURA DI PIANO DEL CONSUMATORE

EX ART. 12-BIS, LEGGE N. 3/2012

“VERZILLI IVAN”

R.G. n. 7/2022

* * *

ATTESTAZIONE INTEGRATIVA DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

EX ART. 9, DELLA LEGGE N. 3/2012

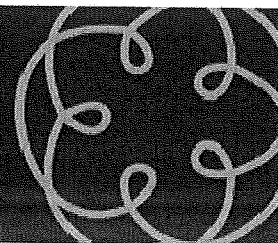
IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA

DEL PIANO DEL CONSUMATORE OMOLOGATO DEL SIGNOR VERZILLI IVAN

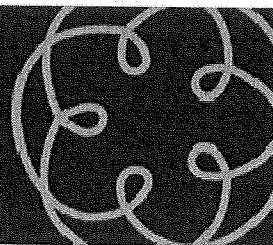
Ill.mo Sig. Giudice Designato Dott.ssa Francesca Sirianni,
il sottoscritto Dott. Marco Bovara, con studio in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Campania n. 09 tel./fax: 0735 83977 pec: marco.bovara@legalmail.it, nominato organismo di composizione della crisi ex art. 15, della Legge n. 3/2012 a seguito dell'omologa del ricorso presentato dal Sig. Verzilli Ivan, nato a Ripatransone (AP) il 20/05/1977 e residente in San Benedetto del Tronto (AP) Via Montello n. 34 (C.F.: VRZ VNI 77E20 H321V), contenente piano del consumatore

PREMESSO

- che in data 14 luglio 2022 il Sig. Verzilli Ivan, con l'ausilio dello scrivente professionista nominato ex art. 15, comma 9 della richiamata Legge n. 3/2012, provvedeva al deposito presso il Tribunale di Ascoli Piceno della proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1bis, L. 3/2012;



- che con decreto del 22 luglio 2022, l'Ill.mo Signor Giudice Designato, Dott.ssa Francesca Sirianni, ritenuta la proposta depositata conforme ai requisiti di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12bis, della richiamata legge n. 3/2012 fissava ai fini dell'omologazione l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 13 ottobre 2022;
- che con il medesimo provvedimento veniva disposta altresì, a cura dello scrivente professionista designato OCC, la comunicazione ai creditori entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza, del decreto e della proposta di piano del consumatore depositata, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;
- che all'esito dell'udienza del 13 ottobre 2022, anche a scioglimento della riserva assunta dalla S.V.Ill.ma, in ordine alle osservazioni al piano sollevate dal creditore Banco BMP S.p.A. poi sfociate in opposizione all'omologazione, il Giudice Designato omologava il piano del consumatore depositato nell'interesse del Sig. Verzilli Ivan;
- che con il medesimo decreto, veniva nominato organismo di composizione della crisi lo scrivente ai sensi dell'art. 15, L. n. 3/2012 e disposto a carico del debitore l'obbligo ad effettuare i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- che parimenti, veniva sospesa la cessione del quinto dello stipendio a favore del creditore Futuro S.p.A. - Compass (rif. contratto n. 598647 del 28.06.2016) e sospesa altresì l'efficacia delle ordinanze di assegnazione somme intervenute riferite, nello specifico, al procedimento n.r.g.e. 319/2020 Tribunale di Ascoli Piceno promosso dal creditore Profamily S.p.A. (ora Banco BPM S.p.A.) e al procedimento n.r.g.e. 407/2020 Tribunale di Ascoli Piceno promosso da Younited S.A.;
- che nello specifico, la proposta di piano omologata, prevedeva l'obbligo da parte del Sig. Verzilli di versare sul c/c della procedura la somma di Euro 1.900,00 mensili per n. 12 mensilità decorrenti dal mese di novembre 2022 nonché la somma di Euro 600,00 mensili per le successive n. 48 mensilità per un totale complessivo a favore dei creditori di Euro 51.600,00;



- che il Sig. Verzilli, a far data dalla mensilità di aprile 2023, non riusciva a rispettare le tempistiche di versamento previste nel piano;
- che a seguito di tale circostanza, lo scrivente OCC, dopo solleciti verbali, procedeva ad una intimazione formale di rientro del dovuto verso la procedura con comunicazione pec del 18 aprile 2024;
- che il sig. Verzilli per il tramite del legale Avv. Corradetti Albert avanzava dapprima con comunicazione pec del 06 maggio 2024 e successivamente con il deposito in data 20 maggio 2024 presso il Tribunale di Ascoli Piceno, istanza contenente proposta di modifica del piano del consumatore omologato ai sensi e per gli affetti dell'art. 13 comma 4ter, L. n. 3/2012, adducendo l'impossibilità di esecuzione per cause sopravvenute ed, in subordine, la conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio;
- che la S.V. Ill.ma con provvedimento del 29 maggio 2024, concedeva termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione di detto provvedimento al fine di integrare la proposta di modifica del piano del consumatore con la relazione del gestore della crisi contenente, in particolare, un giudizio in ordine alla fattibilità del piano così come modificato e alla convenienza della proposta modificativa rispetto all'alternativa liquidatoria nonché al fine di rendere una valutazione sull'effettiva impossibilità sopravvenuta di adempimento del piano originario per cause non imputabili al debitore

* * *

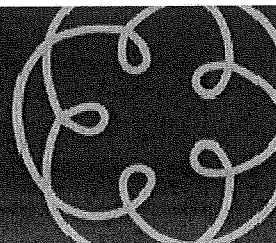
TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto professionista presenta la seguente

ATTESTAZIONE INTEGRATIVA DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

EX ART. 9, LEGGE N. 3/2012

in relazione alla proposta di modifica del piano del consumatore omologato



Considerazioni preliminari

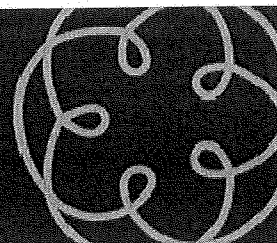
La proposta di modifica formulata dal debitore, e di seguito riassunta, inficia essenzialmente ed unicamente sui tempi di adempimento del piano, facendo rimanere del tutto immutate le altre condizioni previste nel medesimo, in particolare, per quanto concerne il soddisfacimento dei creditori.

Parimenti, rispetto al decreto di omologa intervenuto nell'ottobre 2022, risultano altresì immutate tutte le posizioni debitorie già esplicitate nella proposta originaria così come le considerazioni ivi illustrate e qui intese integralmente richiamate, inerenti:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- indicazione in ordine agli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni. In relazione a tale punto, si allega a riscontro ispezione ipotecaria dell'11 giugno 2024 (**all. n. 01**);
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione in merito alla valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei soggetti finanziatori;
- la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo del piano omologato di cui all'art. 9, comma 2.

Ciò premesso, lo scrivente può senz'altro confermare le considerazioni svolte in sede di prima relazione dell'OCC di cui all'art. 9, comma 3 bis rese in relazione al piano del consumatore omologato in ordine alla sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura da parte dell'istante sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, tenuto altresì conto delle cause ostative all'accesso alla procedura, richiamate all'articolo 7, comma 2, della L. n. 3/2012, così come l'attendibilità dei dati e documenti posti a fondamento della proposta modificativa.

* * *



1. SINTESI DELLA PROPOSTA MODIFICATIVA DEL PIANO DEL CONSUMATORE OMOLOGATO E CONSIDERAZIONI IN MERITO

La proposta di modifica del piano del consumatore omologato, prevede principalmente una dilatazione delle tempistiche di adempimento. Nello specifico, nella proposta di modifica avanzata dal debitore permane sia l'assenza di formazioni di classi di creditori che le modalità di soddisfacimento degli stessi già previste nel piano originario e di seguito sintetizzate:

- Pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura;
- Pagamento integrale dei debiti privilegiati;
- Pagamento parziale a favore dei creditori chirografari.

Nello specifico, si dettagliano di seguito i termini economici della proposta modificativa.

Fermo restando che la somma complessivamente dovuta dal debitore secondo il piano originario omologato è pari ad Euro 51.600,00 e che alla data odierna, di tale somma risulta versato sul c/c della procedura l'importo di Euro 11.400,00 (come desumibile dall'estratto conto aggiornato - **all. n. 02**), il debitore propone il pagamento della somma residua di Euro 40.200,00 come segue:

- versamento sul c/c della procedura, a partire dal mese di giugno 2024, della somma di Euro 600,00 mensili per n. 41 mensilità per un totale di Euro 24.600,00;
- versamento sul c/c della procedura, con cadenza semestrale a partire dal mese di dicembre 2024, della somma di Euro 2.280,00 per n. 7 versamenti semestrali per un e dunque un importo complessivo di Euro 15.960,00

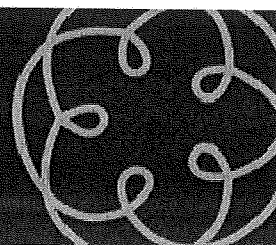
il tutto per un totale di Euro 40.560,00, superiore di Euro 360,00 rispetto alla somma residua prevista nel piano del consumatore omologato.

“Nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma non autorizzi le modifiche richieste, il debitore chiede in subordine la conversione nella procedura di liquidazione del Patrimonio già ex art. 14-ter l. 3/2012 ora disciplinata dagli artt. 268-277”.

La proposta di modifica, come cennato spiega maggiormente i suoi effetti sulle tempistiche di adempimento del piano allungandone i tempi di qualche mese.



MARCO BOVARA
Dott. Commercialista / Revisore Legale



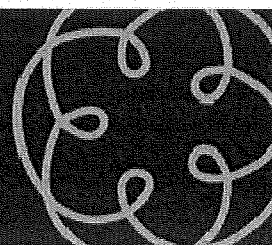
Nello specifico, la proposta originaria del debitore prevede un piano di risanamento finanziario della propria debitoria della durata complessiva di 60 mesi (pari a 5 anni) ed un piano di pagamento così strutturato:

- accantonamenti per 12 mensilità della somma di Euro 1.900,00, utili a soddisfare i creditori prededucibili e privilegiati;
- accantonamenti di Euro 600,00 per ulteriori 48 mensilità destinati al soddisfacimento nella misura di circa il 33,73% dei creditori chirografari;

dunque una somma complessiva destinata ai creditori di Euro 51.600,00 come di seguito illustrato:

		DURATA PIANO OMOLOGATO					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
PAGAMENTI RATEALI PREVISTI NEL PIANO OMOLOGATO	gennaio		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	febbraio		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	marzo		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	aprile		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	maggio		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	giugno		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	luglio		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	agosto		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	settembre		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	ottobre		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	novembre	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	dicembre	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Totale Parziale		3.800,00	20.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00
Totale Complessivo		51.600,00					

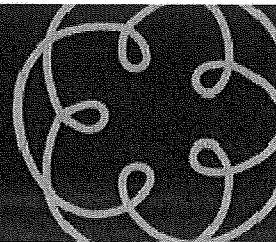
La proposta di modifica del piano invece, sulla scorta dei termini di pagamento proposti dal debitore e sopra indicati comporterebbe essenzialmente, un prolungamento di fatto del piano portando il termine dello stesso da mesi 60 a mesi 62 come meglio illustrato nella tabella seguente:



		DURATA PIANO POST MODIFICA					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
PAGAMENTI RATEALI PREVISTI POST MODIFICA DEL PIANO	gennaio		1.900,00	-	600,00	600,00	600,00
	febbraio		1.900,00	-	600,00	600,00	600,00
	marzo		1.900,00	-	600,00	600,00	600,00
	aprile		1.900,00	-	600,00	600,00	600,00
	maggio		-	-	600,00	600,00	600,00
	giugno		-	600,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	luglio		-	600,00	600,00	600,00	600,00
	agosto		-	600,00	600,00	600,00	600,00
	settembre		-	600,00	600,00	600,00	600,00
	ottobre		-	600,00	600,00	600,00	
	novembre	1.900,00	-	600,00	600,00	600,00	
	dicembre	1.900,00	-	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Totale Parziale		3.800,00	7.600,00	6.480,00	11.760,00	11.760,00	10.560,00
Totale Complessivo		51.960,00					

Inoltre, la proposta di piano così come modificato consentirebbe di mantenere inalterata l'entità di soddisfacimento dei creditori collocati al rango prededucibile e privilegiato mentre determinerebbe un vantaggio, seppur minimo, per i creditori chirografari atteso che la modifica proposta prevede un surplus di versamento, pari ad Euro 360,00 rispetto alla somma complessivamente dovuta del piano originario che conseguentemente permetterebbe di alzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari portandola dal 33,73% al 34,05% come di seguito illustrato:

Descrizione	Prededuazione	% soddisf. Post modifica	Privilegio	% soddisf. Post modifica	Chirografo	% soddisf. Post modifica	Totale
Spese di giustizia e di procedura	4.697,00	100,00%					4.697,00
Debiti privilegiati			8.842,62	100,00%			8.842,62
Debiti chirografari					112.831,93	34,051%	38.420,38
Totale fabbisogno	4.697,00		8.842,62		112.831,93		51.960,00



Sulla scorta della documentazione integrativa esaminata a corredo della proposta modificativa del piano, nonché alla luce dei riscontri eseguiti in ordine alla attuale ed aggiornata composizione del patrimonio attivo e passivo del debitore, lo scrivente ritiene che la proposta modificativa non incide in alcun modo sulle aspettative di soddisfacimento dei creditori (atteso che tra l'altro, seppur in misura del tutto marginale, aumenta la % di soddisfazione dei chirografi), ma comporta unicamente ed essenzialmente una dilatazione dei tempi di adempimento del piano posticipando il termine dello stesso da ottobre 2027 a dicembre 2027.

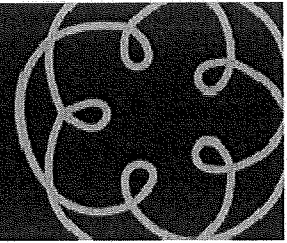
* * *

2. VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'EFFETTIVA IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI ADEMPIMENTO DEL PIANO OMOLOGATO

In merito alla formulazione di un giudizio di valutazione in ordine alla effettiva impossibilità sopravvenuta in capo al debitore di adempiere regolarmente al piano omologato, si richiama l'art. 13, comma 4ter della citata Legge n. 3/2012, laddove lo stesso dispone che: *“Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”*.

Ai fini di cui sopra, lo scrivente preso atto che, come meglio descritto nel proseguo, per quanto attiene le poste patrimoniali attive del debitore rileva essenzialmente la repentina diminuzione del flusso di reddito da lavoro dipendente percepito dall'istante mentre per quanto attiene la massa debitoria riconducibile al Sig. Verzilli, si rinvia a quanto già evidenziato nell'attestazione originaria non essendo mutate le posizioni debitorie e non essendo alterata l'entità e qualità dell'indebitamento del debitore dalla suddetta proposta modificativa, lo scrivente ha proceduto pertanto ad analizzare la documentazione posta a supporto delle cause sopravvenute che hanno determinato in capo allo stesso Verzilli l'impossibilità ad adempiere il piano omologato.

In particolare, al fine del rilascio della presente relazione, lo scrivente ha proceduto alla verifica della seguente ulteriore documentazione integrativa:

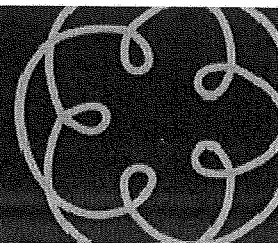


- Lettera rilasciata in data 30 maggio 2024 dalla società F.M. Engineering S.r.l., quale datore di lavoro del Sig. Verzilli, contenente dichiarazione attestante l'effettiva interruzione da parte della società delle trasferte all'estero (Libia);
- Referto medico della Sig.ra Stefania Allevi (compagna del Verzilli) rilasciato in data 09.01.2024 dalla Commissione Medica ex art. 4 L. n. 104/92 dell'Ast di Ascoli Piceno, contenenti l'evidenza dell'aggravamento in via permanente della condizione di handicap della paziente;
- Cartella clinica della Sig.ra Stefania Allevi aggiornata al 20.04.2024 con evidenza della diagnosi resa a seguito dell'ultimo esame eseguito;
- Copia delle buste paga degli ultimi tre anni;
- Copia delle certificazioni uniche degli ultimi tre anni;
- Visura catastale aggiornata. In relazione a tale punto si ribadisce quanto già evidenziato in sede di piano omologato, in ordine al fatto che per il compendio immobiliare presente in catasto è intervenuta sentenza del Tribunale di Teramo del 14.03.2011 con la quale è stata dichiarata la proprietà degli stessi in capo a soggetti terzi;
- Ispezione ipotecaria aggiornata al 11.06.2024;
- Movimenti del c/c personale degli ultimi 12 mesi;
- Movimenti intervenuti sulla carta prepagata negli ultimi 12 mesi.

L'analisi della suddetta documentazione integrativa consente, di ricostruire allo stato attuale in maniera compiuta la reale ed effettiva situazione economico – finanziaria del Sig. Verzilli, e di ritenere che alla base della proposta di modifica del piano sussistono delle circostanze oggettivamente del tutto esogene rispetto alla volontà dello stesso debitore in quanto strettamente legate alla condizione di conflitto presente sul territorio Libico, la cui conoscenza ed aggiornamento di tale condizione è provata mediante i mass media nonché al peggioramento delle condizioni di salute della compagna dello stesso, non prevedibili sicuramente dal Verzilli né tantomeno risolvibili in quanto ritenute dagli stessi Enti Sanitari interpellati, a carattere permanente.



MARCO BOVARA
Dott. Commercialista / Revisore Legale



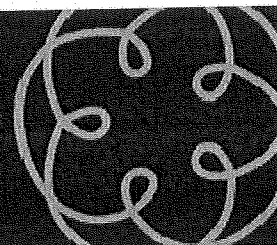
Alla luce di quanto sopra, ritenuta la documentazione posta a supporto della proposta modificativa, completa ed attendibile, attesa altresì la natura delle circostanze verificatisi nella vita del debitore rispetto all'omologa, si ritiene pertanto ragionevole confermare il verificarsi in capo al Sig. Verzilli della effettiva impossibilità ad eseguire il piano omologato nei termini ivi previsti, per cause non imputabili allo stesso debitore integrando di fatto la fattispecie normata dall'art. 13, comma 4ter, L. n. 3/2012.

3. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA PREFERENZA DEL PIANO DEL CONSUMATORE, COSÌ COME MODIFICATO, RISPETTO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

L'accesso alla procedura di liquidazione rispetto a quella del piano del consumatore modificato, si ritiene ad avviso dello scrivente possa ragionevolmente considerarsi meno vantaggiosa nei confronti della massa dei creditori in quanto mediante l'alternativa liquidatoria, l'importo totale della liquidità che il debitore sarebbe in grado di mettere a disposizione dei creditori, tenuto conto dell'ammontare della retribuzione netta mensile attuale e di quella, ad oggi stimabile per le successive mensilità proposte, in media pari a circa Euro 2.300,00 e del limite massimo di pignorabilità degli emolumenti percepiti pari ad 1/5 nonché della durata della procedura liquidatoria pari ad anni 4, ammonterebbe complessivamente ad Euro 22.080,00. Mediante l'esecuzione della proposta modificativa del piano del consumatore al contrario, la somma complessivamente destinata ai creditori che il Verzilli si impegna a versare sul conto corrente della procedura sarebbe sicuramente maggiore in quanto pari a totali Euro 51.960,00 con conseguente maggiore soddisfazione dei creditori concorsuali.



MARCO BOVARA
Dott. Commercialista / Revisore Legale



4. EVENTUALI VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE DEL PATRIMONIO

4.1 ATTIVITÀ

Con riferimento alla situazione patrimoniale attiva, rispetto al piano del consumatore omologato, rileva essenzialmente la variazione improvvisa del flusso di reddito percepito mensilmente dal Verzilli derivante dal rapporto di lavoro dipendente.

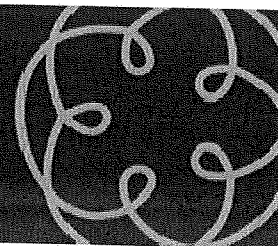
Nello specifico, trattasi del flusso di reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che il debitore continua tutt'ora a prestare presso la società F.M. Engineering S.r.l. corrente in Martinsicuro (TE) alla Via dell'artigianato n. 12, (C.F. e P.Iva: 00811510676) con la qualifica di Impiegato di concetto con mansioni Tecniche ed inquadramento di 2° livello, dal quale, a seguito dell'interruzione delle trasferte all'estero, percepisce a far data dal mese di marzo 2023, un minor reddito netto medio mensile che oscilla tra Euro 2.000,00 ed Euro 2.600,00 a seconda dell'entità del premio di risultato erogato dall'azienda. In relazione a tale posta si evidenzia un netto peggioramento della stessa rispetto all'importo dichiarato all'epoca in sede di piano del consumatore originario pari ad Euro 4.900,00 (somma al loro delle trattenute di totali Euro 400,00 operate dalle società Profamily S.p.A. e Futuro S.p.A. poi sospese con il decreto di omologa). Come desumibile dal piano omologato nonché dalla documentazione integrativa ed aggiornata riconducibile allo stesso Verzilli, tale posta si configura quale unica fonte di reddito a disposizione dei creditori inseriti nel piano.

4.2 PASSIVITÀ

Per quanto concerne la situazione debitoria riconducibile all'istante, si conferma l'entità dell'indebitamento già esposto ed illustrato in sede di piano del consumatore originario omologato al quale si rinvia per il dettaglio delle singole esposizioni debitorie e riportato sinteticamente nella seguente tabella:



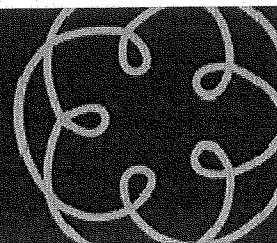
MARCO BOVARA
Dott. Commercialista / Revisore Legale



PASSIVITÀ VERZILLI IVAN					
Descrizione	Prededucibile	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	Totale
Debiti di Giustizia e Procedura					
OCC Commercialisti Regione Marche	4.697,00	-	-	-	4.697,00
Totale Debiti di Giustizia e Procedura	4.697,00	-	-	-	4.697,00
Debiti verso Istituti Bancari e Finanziari					
Ifis NPL Servicing S.p.A. procuratrice generale di Ifis NPL Investing S.p.A. (Banca Ifis S.p.A.) - creditore originario Findomestic Banca S.p.A.	-		-	61.059,41	61.059,41
Profamily S.p.A.	-	-	-	11.298,59	11.298,59
Younited S.A.	-	-	-	7.426,38	7.426,38
Compass Banca S.p.A.			-	2.450,00	2.450,00
Totale Debiti verso Istituti Bancari e Finanziari	-	-	-	82.234,38	82.234,38
Debiti verso Enti Locali e Fiscali					
Agenzia delle Entrate - Riscossione Direzione Regionale Marche	-	-	5.043,83	10.588,99	15.632,82
Agenzia delle Entrate - Riscossione Direzione Regionale Abruzzo	-	-	-	13,45	13,45
Regione Marche	-	-	2.496,39	731,73	3.228,12
Comune di San Benedetto del Tronto	-	-	1.302,40	98,60	1.401,00
Totale Debiti verso Enti Locali e Fiscali	-	-	8.842,62	11.432,77	20.275,39
Debiti Verso Altri					
CIIP S.p.A.	-	-	-	4.000,00	4.000,00
Pulsee Luce & Gas	-	-	-	1.000,00	1.000,00
Elisabetta Cipolla	-	-	-	1.700,00	1.700,00
Franchi De Notarvanni Gabriella +1	-	-	-	12.464,78	12.464,78
Totale Debiti Verso Altri	-	-	-	19.164,78	19.164,78
TOTALE COMPLESSIVO	4.697,00	-	8.842,62	112.831,93	126.371,55

Il totale indebitamento riconducibile all'istante ammonta dunque complessivamente ad euro 126.371,55 di cui Euro 4.697,00 di natura prededucibile, Euro 8.842,62 di natura privilegiata ed Euro 112.831,93 di natura chirografaria.

* * *



5.1 – FATTIBILITÀ IN ORDINE ALLA IDONEITÀ GIURIDICA DEL PIANO

Alla luce delle modifiche proposte al piano omologato, non si intravedono elementi ostativi e preclusivi, in termini giuridici, all'attuazione del piano così come modificato.

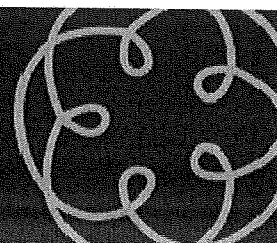
In tale ambito come, già evidenziato nelle considerazioni preliminari, in merito alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura da parte dell'istante sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, oltreché delle cause ostative all'accesso alla procedura, di cui all'art. 7, comma 2, della Legge n. 3/2012, lo scrivente rinvia a quanto evidenziato in merito in sede di attestazione originaria. In tale ambito, risulta oltremodo doveroso ribadire che per quanto concerne la valutazione sulla fattibilità giuridica, quest'ultima spetta al Giudice Designato. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare la reale ed effettiva liquidabilità dell'attivo messo a disposizione del ceto creditorio secondo le nuove tempistiche, rappresentato in sostanza da parte degli emolumenti percepiti dal debitore a titolo di retribuzioni ed in particolare, da quelle percepite a titolo di 13ma e 14ma mensilità.

Da ultimo, per quanto concerne la valutazione della idoneità giuridica della proposta di piano modificativa si rinvia, anche in tal caso, alle considerazioni svolte in merito in sede di attestazione originaria con riferimento alla verifica dei requisiti formali di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012, avendo lo scrivente verificato già in tale sede la presenza della documentazione richiesta dalla normativa, compresa l'assenza di atti in frode ai creditori nel quinquennio.

In definitiva, quindi, il piano così come modificato pare fattibile, coerente e giuridicamente idoneo a proseguire per l'intera durata ivi prevista.

5.2 – FATTIBILITÀ IN ORDINE AL FABBISOGNO QUANTIFICATO NELLA PROPOSTA MODIFICATIVA DEL PIANO

Già si è detto, in ordine all'analisi delle poste passive riconducibili all'istante nonché di quelle attive rappresentate queste ultime unicamente dal valore degli accantonamenti di reddito, ritenuti idonei a soddisfare integralmente la classe dei creditori prededucibili e privilegiati e parzialmente la classi dei creditori chirografari per il 34,051% dell'esposizione.



Si ritiene, alla luce delle modifiche apportate alla proposta di piano, che nonostante le circostanze sopravvenute nella vita dell'istante, tale percentuale di fatto è maggiore rispetto a quella prevista nel piano omologato, atteso che all'esito dei versamenti previsti la somma complessivamente destinata ai creditori sarà di Euro 51.960,00 anziché di originari Euro 51.600,00. La stessa pertanto, come già evidenziato in sede di piano omologato, si ritiene, a maggior ragione, possa considerarsi verosimilmente congrua, nonché condivisibile l'entità del fabbisogno quantificato dal ricorrente nella proposta di piano modificativa.

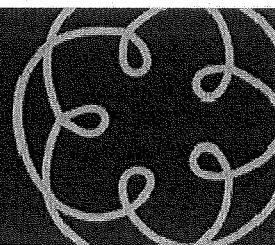
5.3 – FATTIBILITÀ IN ORDINE ALLA TEMPISTICA

La proposta di piano modificativa, definisce in modo chiaro e dettagliato la tempistica dei pagamenti distribuiti in un periodo leggermente più lungo rispetto al piano omologato atteso che la stessa, comporta unicamente ed essenzialmente una dilatazione dei tempi di adempimento del piano posticipando il termine dello stesso da ottobre 2027 a dicembre 2027. Ad ogni buon conto, l'esecuzione del piano così come modificato, e dunque le tempistiche di soddisfazione del ceto creditorio sono strettamente dipendenti dalla condotta che spiegherà il debitore rispetto ai nuovi obblighi assunti con la proposta di modifica del piano nonché dall'esistenza o meno di opposizioni e dalla velocità con cui si svolgerà l'*iter* di omologazione della proposta modificativa stessa.

Anche sotto tale profilo, quindi, il piano così come modificato risulta fattibile e coerente con le scadenze e le modalità previste.

5.4 – CONCLUSIONI DI SINTESI SULLA FATTIBILITÀ

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la proposta di piano modificativa assume connotati di fattibilità, nel senso che la stessa appare ragionevole, sostenuta da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza, con una concreta probabilità di riuscita e realizzabile in base alle risorse sino ad ora acquisite dalla procedura e di quelle che si potranno concretamente ed effettivamente realizzare dando seguito agli impegni assunti.



Il tutto con un certo grado di ragionevolezza, dipendente dalla coerenza e dal corretto adempimento dell'istante sulla base della proposta modificativa.

Sotto il profilo della monetizzazione, si conferma che il piano risulta inoltre compatibile sia con i risultati di incasso attesi, sia con i tempi di realizzo.

Sulla scorta delle premesse metodologiche di carattere tecnico, in una prognosi sulle prospettive poste a fondamento della proposta modificativa del piano e per le motivazioni abbondantemente sopra esposte, lo scrivente ritiene che il piano così come modificato sia fattibile e possiede connotati che rendono tale proposta comunque migliorativa rispetto alla proposta di piano omologata nonché rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le modalità attuative sono inoltre compatibili con le risorse a disposizione e, pertanto, il suddetto piano modificativo deve essere ritenuto sostenibile.

* * *

6. CONCLUSIONI

La predisposizione della proposta di piano modificativa ai sensi dell'art. 13, comma 4ter, L. 3/2012, ad opera dell'istante Sig. Verzilli Ivan appare, ad avviso dello scrivente, soddisfacente ed in linea con le pretese dei creditori.

In definitiva, si conferma che il piano, così come modificato, può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore.

* * *

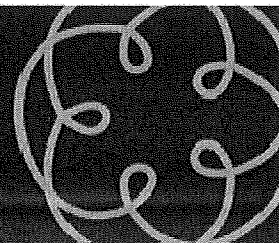
Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge n. 3/2012

ATTESTA

- la completezza e l'attendibilità della documentazione, posta a supporto della proposta di piano modificativa;



MARCO BOVARA
Dott. Commercialista / Revisore Legale



- che la proposta modificativa del piano omologato, così come avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 4ter, L. 3/2012, pur presentando l'alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e sia ragionevolmente attuabile e coerente. Essa prevede, inoltre, modalità attuative compatibili con le risorse messe a disposizione a favore dei creditori, e per questa ragione deve essere ritenuta sostenibile.
- che, l'alternativa liquidatoria, non risulta conveniente per le ragioni ampiamente illustrate nel paragrafo dedicato.

Allegati come in narrativa.

Con la massima osservanza

San Benedetto del Tronto, lì 13 giugno 2024

L'Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Marco Bovara

